

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n. 111-2019/I

LA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

di Francesco Paolo Petrera

(Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 21/05/2019)

Abstract

Lo studio si propone di dimostrare la possibilità, anche per le società di persone, di procedere alla revoca dello stato di liquidazione. A tal fine viene operato un costante confronto con la disciplina data, dal legislatore del 2003, per le società di capitali, disciplina utile, oltre che per supportare la tesi dell'ammissibilità di tali operazioni, anche per desumere spunti per la ricostruzione della disciplina da applicare.

In tale percorso argomentativo vengono poi analizzati gli indici positivi che già in precedenza avevano portato la dottrina a risolvere positivamente la domanda sulla revocabilità dello stato di liquidazione nelle società personali.

Inevitabilmente, assume particolare rilevanza la fattispecie della revoca implicita dello stato di liquidazione, analizzata anche alla luce della possibilità di modifiche tacite del contratto per tali tipi societari.

Sono poi oggetto di specifiche valutazioni l'efficacia di tali decisioni, l'eventuale diritto di opposizione da parte dei creditori ed il diritto di recesso per i soci contrari.

Sommario: Premessa – 1. Il dies a quo – 2. L'ammissibilità della revoca dello stato di liquidazione e la ricostruzione della disciplina applicabile – 3. Revoca tacita e revoca implicita – 4. L'efficacia immediata della revoca dello stato di liquidazione – 5. Consenso unanime o anche decisioni a maggioranza? - 6. Il diritto di recesso – 7. Conclusioni

PREMESSA

Trattare della revoca dello stato di liquidazione per le società di persone comporta la necessità di operare un confronto con la disciplina che, il legislatore della riforma del 2003, ha dato per le società di capitali¹. In questo modo si viene, tuttavia, quasi ad invertire la prospettiva con la quale,

¹Ragionando in ordine alla stessa ammissibilità della revoca dello stato di liquidazione per le società di persone da ultimo C. GARILLI, *La revoca dello stato di liquidazione: interessi in gioco e questioni ancora aperte*, in Rivista ODC, 3/2017, p.5 e ss., afferma come "l'esplicita enunciazione legislativa di tale facoltà – se pure con esclusivo riferimento alle società di capitali - induce senz'altro a propendere per la soluzione positiva", richiamando, in tema nella dottrina più risalente, V.BUONOCORE, *Società in nome collettivo*, artt. 2291-2312, in *Commentario Schlesinger*, Milano, Giuffrè, 1995, p.401 ss.; O.CAGNASSO, *La società semplice*, in Trattato Sacco, 6, *I singoli contratti*, Torino, Utet, 1998, p.278; M.GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, p.875 ss.; A.MAISANO, *Lo scioglimento delle società*, Giuffrè, 1974, p.30 ss.; G.DE FERRA, *La proroga delle società commerciali*, Milano, Giuffrè, 2009, p.671 (ove anche gli opportuni riferimenti all'isolata e risalente dottrina italiana di segno contrario); ed in quella più recente C.CONFORTI,

prima del D.Lgs. 6/2003, si guardava a tali operazioni; infatti, mentre in passato, dalla pressochè pacifica idea della ammissibilità della revoca dello stato di liquidazione per le società di persone, giustificata anche da taluni indici positivi, si argomentava o comunque si traeva spunto, per ritenere ammissibile tale operazione anche per le società di capitali, oggi alla disciplina delle società di capitali si guarda per rafforzare tale idea e per desumere spunti per una ricostruzione della disciplina da applicare.

1. IL DIES A QUO

Non di meno l'analisi, proprio in ragione del rapporto tra le due discipline, resta profondamente condizionata dal diverso operare delle cause di scioglimento e della diversa efficacia degli adempimenti pubblicitari nei diversi tipi di società². È, infatti, pacifico che nelle società di persone le cause di scioglimento operano automaticamente, di diritto, e che, il relativo adempimento pubblicitario, ha efficacia solo dichiarativa³. Nelle società di capitali, invece, pur essendovi differenti valutazioni in ordine all'operatività di tale principio, è riconosciuta agli adempimenti pubblicitari una efficacia costitutiva. In sostanza si ritiene che, per quanto il semplice verificarsi della causa di scioglimento abbia certamente degli effetti immediati, tali effetti abbiano riflesso esclusivamente all'interno della organizzazione dell'ente (c.d. effetti endosocietari), mentre l'apertura della fase della liquidazione dipenda dai relativi adempimenti pubblicitari ai quali, appunto, viene riconosciuta efficacia costitutiva⁴.

Conseguentemente, la disciplina data dall'art. 2487 ter c.c., è stata ritenuta applicabile solo ed esclusivamente una volta effettuati i ripetuti adempimenti e, sempre conseguentemente, è stata considerata mera modifica statutaria la rimozione della causa di scioglimento (es. proroga dei termini di durata) prima degli stessi⁵.

Nelle società di persone, invece, non può riproporsi una simile ricostruzione proprio per la fondamentale considerazione del diverso operare della causa di scioglimento.

Nelle società di persone, quindi, verificatasi la causa di scioglimento la volontà dei soci di riportare la società in integro statu richiede, necessariamente, la revoca dello stato di liquidazione e, tuttavia, proprio in ragione di questo diverso effetto, assume maggiore e più pregnante rilevanza la più peculiare tematica della revoca implicita dello stato di liquidazione⁶.

Le società di persone. Amministrazione e controlli, in Trattati a cura di P.Cendon, Milano, Giuffrè, 2009, p.671 ss.; F.GALGANO, in *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, p.704 - 705; M.PERRINO, *L'estinzione delle società di persone*, Riv. dir. comm., 2011, p.669 ss..

²Sul punto sia consentito rinviare a F.P.PETRERA – M.SILVA, *Società di persone – Il regime legale conseguente al prodursi dello scioglimento e le condizioni per l'omissione della fase di liquidazione*, Studio 203/2018/I, approvato dalla Commissione Studi di Impresa del CNN in data 13 settembre 2018, ove per ulteriori riferimenti in specie in nota 3.

³Per tutti, M.GHIDINI, op. cit., p.811.

⁴Sul punto sia consentito rinviare a F.P.PETRERA, *Rimozione della causa di scioglimento della società e l'efficacia della deliberazione di revoca*, Studio 15-2008/I, approvato dalla Commissione studi d'impresa del CNN in data 22 aprile 2008, il cui testo è reperibile anche in Studi e Materiali, 3/2008, p.1139 ss..

⁵Specificatamente sul punto, oltre le valutazioni di cui al ripetuto studio 15/2008, si vedano le risposte a quesito 34-2010-I, *Società sciolta per scadenza del termine e sua proroga. Necessità o meno di una delibera esplicita di revoca della liquidazione* in Studi e Materiali, Milano, 2/2010, p.638 e 19-2011/I, *Società scadute, adeguamento e revoca della liquidazione* in Studi e Materiali, Milano, 2/2011, p.649, a firma di A. RUOTOLO.

⁶Si veda, per tutti C.GARILLI, op. cit., p.6 ss..

Questo perchè, in mancanza di adempimenti pubblicitari, la rimozione della causa di scioglimento, se funzionale a riportare la società in integro statu, comporterà, necessariamente la revoca dello stato di liquidazione quandanche tale volontà dovesse rimanere inespressa.

Tale volontà, peraltro, potrà anche risultare da comportamenti concludenti, e non a caso, è opportuno anticipare come il dato positivo portato a sostegno dell'ammissibilità della revoca dello stato di liquidazione per le società di persone, sia la norma in materia di proroga tacita (art.2273 c.c.). Di qui anche la necessità di accennare, preliminarmente, anche alla questione relativa alla ammissibilità di "decisioni tacite", posto che tale disposizione costituirà il perno attorno al quale si articolerà, di fatto, il presente studio⁷.

Difatti nelle società di persone, accanto alla categoria delle decisioni implicite, può individuarsi anche quella delle decisioni "tacite" risultanti, cioè, non da atto formale, ma da facta concludentia. Questo perchè, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, le decisioni dei soci, nelle società di persone, non sono caratterizzate dal formalismo a garanzia dell'operare del principio della collegialità, proprio delle deliberazioni assembleari⁸.

Tuttavia, vedremo come, per quanto la distinzione concettuale tra le categorie sia netta, nel concreto la relativa linea di demarcazione possa dimostrarsi estremamente labile.

Dunque il dies a quo, dal quale, cioè, si deve affrontare la questione relativa alla possibilità di revocare lo stato di liquidazione coincide con lo stesso verificarsi della causa di scioglimento.

In tale prospettiva assume particolare rilevanza, in ragione delle incertezze relative allo stesso verificarsi della causa di scioglimento, l'opportunità di negozi con funzione ricognitiva⁹. Intuibilmente, in presenza di un negozio di accertamento (e del conseguente obbligo di darne pubblicità), come pure in tutti i casi nei quali al verificarsi della causa di scioglimento sia comunque stata data pubblicità, eventuali comportamenti finalizzati a riportare la società in integro statu, se pur per facta concludentia, presupporranno, necessariamente, la volontà di revocare lo stato di liquidazione.

È poi altrettanto evidente che, perchè tale decisione divenga opponibile, la stessa dovrà essere formalmente assunta e pubblicata.

Invece, finchè la causa di scioglimento non è "acclarata", nel senso che non vi è certezza del suo operare, la sua rimozione potrebbe – di fatto – operarsi anche solo attraverso la relativa modifica del contratto sociale; in tale caso, però, non potrà essere individuata nella decisione di modifica del contratto sociale un'altra ed ulteriore volontà, appunto implicita, di rimuovere la causa di scioglimento e così revocare lo stato di liquidazione.

Questo poichè il presupposto da cui muoviamo è quello per cui, in tale ipotesi, nel giudizio dei soci, la causa di scioglimento non si sarà, appunto, ancora verificata.

La volontà dei soci sarebbe, in tal caso, piuttosto quella di prevenire il verificarsi di una tale causa

⁷ Sulla possibilità di decisioni tacite o anche per fatti concludenti nelle società di persone si vedano, per tutti, M.GHIDINI, op. cit. p.322; F.FERRARA Jr. - F.CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2006, p. 282; C.MOTTI, *Le vicende delle società di persone* in *Diritto delle società*, AA.VV., *Manuale Breve*, Milano, 2012 e da ultimo, C. GARILLI, op. cit. p.7 in note 12 e 13 ove per ulteriori riferimenti.

⁸ Così G.ROMANO PAVONI, *Le deliberazioni della Assemblea delle società*, Milano, 1951, p.75; L.GRISENTI, *Note sull'art.2377 e sulle deliberazioni implicite nelle società di capitali* in *Riv. Soc.*, 1968, p.606 e, in particolare sulla possibilità di revoca implicita della liquidazione nelle società di capitali sia consentito rinviare a F.P.PETRERA, *Revoca implicita della liquidazione*, Studio n.202/2009/1, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa del CNN in data 19 novembre 2009.

⁹ Sul punto si veda il citato studio 203/2018, paragrafo 2.

di scioglimento; e, se pure tale valutazione fosse, in realtà, errata, potrebbe piuttosto parlarsi di una sorta di revoca “inconsapevole” dello stato di liquidazione¹⁰.

Tale condizione di incertezza potrà, più facilmente, concretizzarsi con riferimento alla impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ma, trattandosi di *quæstio facti*, la tematica non rileva ai fini della ricostruzione della fattispecie.

Vedremo, peraltro, come l’individuazione di una revoca implicita della liquidazione potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza ove la disciplina applicabile divergesse da quella prevista per la decisione esplicita adottata dai soci e che, dovrebbe, normalmente, comportare una modifica del contratto sociale.

Nello specifico la questione si potrebbe porre nel caso in cui le modifiche del contratto sociale possano essere decise a maggioranza.

Ove, infatti, la revoca dello stato di liquidazione dovesse essere solo l’effetto (implicito) di altra modifica del contratto, sarebbe da verificare se l’apertura della fase della liquidazione faccia nascere in capo ai soci il diritto, *uti singuli*, alla quota di liquidazione.

In tal caso, infatti, ove la risposta fosse positiva, dovrebbe valutarsi se l’effetto implicito renda, comunque, necessario il consenso unanime dei soci¹¹.

2. L'AMMISSIBILITÀ DELLA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE NELLE SOCIETÀ DI PERSONE E LA RICOSTRUZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE

In mancanza di una previsione che escluda la possibilità di revocare lo stato di liquidazione ed al di là di un più generale richiamo all’autonomia negoziale¹², pare così opportuno considerare quali indici positivi consentivano, ed oggi, a seguito della riforma delle società di capitali, ancor più consentono, di ritenere ammissibile la revoca dello stato di liquidazione.

In buona sostanza, come si è accennato, la norma che maggiormente è stata richiamata per argomentare l’ammissibilità della revoca dello stato di liquidazione è l’art.2273, c.c. che prevede la proroga tacita della società, a tempo indeterminato, quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere operazioni sociali¹³.

Tale previsione, come vedremo, assumerà un peso determinante nel prosieguo dell’analisi.

Il ragionamento proposto è semplice: se è consentita una proroga/revoca tacita, anche dopo la scadenza del termine, non vi può essere motivo per impedirla in modo espresso, come, oltretutto, anche l’art.2307 c.c. lascia supporre.

¹⁰Affrontano la questione della “consapevolezza” del verificarsi della causa di scioglimento F.FERRARA Jr. - F.CORSI, op. cit., p.298; G.COTTINO – R.WEIGMANN, *Le società di persone* in G.Cottino – R. Weigmann – M.Sarale, *Società di persone e Consorzi*, Padova, 2004, p.342.

¹¹ In tal senso si esprimono tra gli altri, G.F.CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 2*, in *Diritto delle Società*, Torino, 2012, p.116; F.FERRARA Jr. - F.CORSI op. cit., p.299, anche in nota 6 e F.FERRI, *Le società*, Torino, 1971, p.254 anche in nota 2.

¹² Così C.GARILLI op. cit., p.5 ss..

¹³ Così da ultimo C.GARILLI, op. cit., p.6, ove per ulteriori riferimenti; M.GHIDINI, op. cit., p.875 evidenzia la mancanza di interessi contrari. Quanto al dato positivo, merita di essere richiamato anche l’art.2307 c.c. che sembra presupporre una proroga “esplicita” del termine, senza collocare temporalmente tale decisione e quindi, presupponendo che possa essere presa anche dopo lo scadere del termine.

Nondimeno deve segnalarsi come tra proroga tacita (del termine) e revoca tacita, o forse meglio, implicita (dello stato di liquidazione), sia stata anche evidenziata una non perfetta equivalenza.

Difatti, secondo alcune ricostruzioni, di proroga tacita dovrebbe parlarsi tutte le volte in cui ci sia "continuazione" dell'attività, mentre la revoca dello stato di liquidazione, presupporrebbe una ripresa dell'attività in un momento successivo allo scadere del termine ed alla cessazione dell'attività¹⁴.

Tuttavia, a parte le difficoltà nell'individuare concretamente le diverse fattispecie, deve, ancora prima, considerarsi come raramente potrà verificarsi una cessazione immediata delle attività, esattamente coincidente con lo scadere del termine; in ogni caso non si comprende l'effettiva rilevanza di una tale distinzione sul piano della disciplina degli effetti¹⁵.

Tuttavia, se l'art. 2273 costituisce lo spunto per giustificare l'ammissibilità della revoca dello stato di liquidazione, ci si potrebbe chiedere per quale motivo il legislatore, oltre a non disciplinare la revoca della liquidazione ex professo, si sia preoccupato di disciplinare esclusivamente l'ipotesi della proroga tacita senza alcun accenno alla (asseritamente) diversa fattispecie della revoca tacita, o per fatti concludenti, o anche implicita della liquidazione?

Dovrebbe, forse, potersi dedurre, che solo in questo caso sia possibile revocare lo stato di liquidazione, in virtù del brocardo "ubi voluit dixit"?

La considerazione più immediata e che consentirebbe di ritenere corretta una lettura della proroga tacita come espressione di un più generale principio di revocabilità dello stato di liquidazione, potrebbe basarsi nel mero valore semantico; il termine proroga presuppone necessariamente un riferimento al termine. Ma una simile spiegazione appare banale.

Si potrebbe allora sostenere che il riferimento alla sola ipotesi del decorso del termine nasca dalla necessità, per tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 2272 c.c., di una manifestazione, espressa, della volontà dei soci che, al fine di revocare lo stato di liquidazione, dovrebbero procedere, preliminarmente (almeno da un punto di vista logico/cronologico), alla rimozione della causa di scioglimento che vi ha dato origine (ma, in realtà, anche di ogni eventuale ulteriore causa che si dovesse essere nelle more manifestata)¹⁶.

3. REVOCA TACITA E REVOCA IMPLICITA

Questa considerazione induce a riprendere, per meglio delineare, la differenza tra revoca tacita dello stato di liquidazione e revoca implicita dello stesso.

Parliamo di revoca tacita dello stato di liquidazione quando oggetto della decisione dei soci è,

¹⁴In questo senso, più di recente C.GARILLI, op. cit., p.6, F.BRIOLINI, Sub articolo 2272 – Cause di scioglimento, Delle società, Dell'azienda, Della concorrenza, a cura di D.U. Santosuosso in *Commentario del codice civile*, diretto da E.Gabrielli, Torino, 2015, p.285; B.PETRAZZINI – M.SARALE, *Gli effetti dello scioglimento* in Trattato di società di persone, diretto da Preite a cura di Preite, Busi, Milano, 2015, p.906, A.IRACE, *La liquidazione nella società in nome collettivo*, in Trattato di società di persone, diretto da Preite a cura di Preite, Busi, Milano, 2015, p.1720 e M.MARIANI, *Scioglimento e liquidazione della società in nome collettivo*, in La Snc, AA.VV., Torino, 2004, p.450, ai quali si rinvia per ulteriori riferimenti.

¹⁵In questi termini sembra esprimersi F.FERRARA JR. - F.CORSI, op. cit. p.299, in nota 6 quando afferma: "Neppure mi convince la distinzione tra proroga della società e reviviscenza della società (la prima si avrebbe prima della scadenza del termine, la seconda dopo averatasi la causa di scioglimento) se la si vuole riferire agli effetti (a mio avviso identici in ogni caso)".

¹⁶Sulla necessità che, al fine di procedere alla revoca dello stato di liquidazione, si debba verificare l'assenza di ulteriori e diverse cause di scioglimento si veda F.P.PETREIRA, *Rimozione della causa di scioglimento della società e l'efficacia della deliberazione di revoca*, Studio 15/2008/I, op.cit., p.1139 ss.; C.GARILLI, op. cit., p.18.

appunto, la revoca dello stato di liquidazione ma tale decisione non è portata da una manifestazione espressa di volontà.

La revoca implicita dello stato di liquidazione, invece, è solo l'effetto, ulteriore, di un'altra decisione che avrà, quindi, un altro oggetto¹⁷.

Tuttavia, per quanto la distinzione concettualmente sia chiara, il fatto che "l'altra", e direi principale, decisione di modificare il contratto, e dalla quale discenderebbe "implicitamente" tale effetto, abbia comunque la finalità di riportare la società "in integro statu", rende assai labile, concretamente, tale distinzione, specie nelle ipotesi di modifica "tacita".

Proviamo a chiarire.

Se divenuto impossibile conseguire l'oggetto sociale, si decide, attuandola per fatti concludenti, la relativa modifica del contratto sociale (modifica dell'oggetto), preordinata a riprendere l'attività, senza però esplicitare la volontà di revocare lo stato di liquidazione, si può dire con certezza che si tratti di sola revoca implicita?

Specie nelle modifiche di fatto del contratto sociale appare difficile distinguere se la revoca sia tacita o anche solo implicita. In altri termini, all'interno di comportamenti concludenti, appare concretamente difficile distinguere le due fattispecie per la stessa difficoltà di distinguere tra oggetto ed effetto della decisione.

Ci troveremmo di fronte alla necessità di interpretare un comportamento, all'interno del quale distinguere le diverse "volontà", ma si tratta di compito certo assai arduo e dai dubbi risultati.

Indipendentemente da ciò, la questione merita delle ulteriori considerazioni.

Deve, infatti, segnalarsi, come la norma faccia riferimento al compimento di operazioni sociali, da parte dei soci, e quindi una prima questione: si tratta di operazioni a contenuto gestorio o anche organizzativo?

Il compimento di operazioni sociali e la stessa idea di continuazione, in realtà, fanno più immediatamente pensare allo svolgimento dell'attività.

Se limitiamo, così, per un momento, l'indagine all'attività di amministrazione dovremo osservare che la stessa compete agli amministratori¹⁸.

Non sembra, infatti, che la naturale coincidenza delle due figure (ossia socio ed amministratore), possa giustificare un uso "approssimativo" del termine da parte del legislatore; più probabilmente il presupposto di tali operazioni, che sempre dagli amministratori dovranno essere attuate, sarà che, per le stesse, vi sia un consenso espresso di tutti i soci, anche se non necessariamente in modo formale¹⁹.

Di più il "consenso" potrebbe anche risultare per fatti concludenti, tollerando, ad esempio, i soci, un comportamento degli amministratori che, di fatto, continuino l'attività pure dopo la scadenza del termine.

Accanto all'ipotesi data dall'art. 2273, nella quale, quindi i soci autorizzano o anche solo tollerano il compimento di operazioni sociali oltre il termine di durata della società (così dovendosi intendere

¹⁷ Sul punto si rinvia agli studi di cui alla precedente nota n.8.

¹⁸ Sul punto merita essere richiamata la nuova formulazione dell'art.2257 operata con l'entrata in vigore del D.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

¹⁹ Così, per tutti, M.GHIDINI op. cit. p.875; G.COTTINO – R.WEIGMANN, op. cit., p.342; G.FERRI, op. cit., p.253.

la prosecuzione delle stesse da parte degli stessi soci), deve, però, anche ragionarsi sulla possibilità che i soci, con un comportamento analogo, decidano una modifica di fatto del contratto sociale, relativa all'oggetto, o anche tollerino una diversa attività svolta da parte degli amministratori; nel caso in cui la causa di scioglimento fosse stata determinata dal conseguimento o dalla impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, i soci potrebbero così, tacitamente ed anche implicitamente, procedere alla relativa modifica, intendendo, appunto, operare in un diverso settore di attività e di fatto pure revocando lo stato di liquidazione.

Tale modifica, tacita o di fatto che dir si voglia, del contratto sociale sarebbe certo inopponibile ai terzi, mancherebbe, certo, grosse criticità – specie in ordine alla stabilità dei suoi effetti – ma potrebbe, forse, dirsi per questo invalida?

Un semplice richiamo alle tematiche proprie delle società di fatto dovrebbe indurre a valutare con estrema cautela la questione, comunque considerando come le modifiche di fatto del contratto, per le società di persone, siano ritenute pienamente valide²⁰.

Concretamente, se i soci, autorizzano o anche solo tollerano, lo svolgimento di operazioni estranee all'oggetto sociale "programmaticamente" previsto nel contratto scritto, potrà forse ritenersi che la conseguente modifica del contratto sociale sia invalida?

Allo stesso modo, quindi, qualsiasi altra causa di scioglimento potrebbe essere rimossa con il consenso unanime dei soci (salvo ovviamente il fallimento). Ne più nè meno di quello che avviene nel caso di proroga tacita.

I difetti di carattere formale (leggasi mancanza della forma scritta) che caratterizzerebbero tali fattispecie, non sarebbero, cioè, diversi da quelli rilevabili in ordine alla "proroga" tacita del termine.

Una modifica, di fatto, dell'oggetto sociale, anche solo tacitamente assentita da tutti i soci, che dovesse poi, anche solo implicitamente comportare la revoca dello stato di liquidazione, non dovrebbe suscitare diverse obiezioni rispetto ad una volontà di modificare il contratto sociale, sempre "di fatto", solo nel termine, per effetto e come testimoniato, appunto, dalla ammissibilità della proroga tacita²¹.

Salvo non si dovesse ritenere che la proroga tacita non comporti modifica del contratto sociale, neanche con riferimento al termine, il che, pure, giustificerebbe la specifica ed autonoma previsione.

Certo non può ritenersi che, forzando il dato letterale, le operazioni sociali, nelle quali si estrinseca la prosecuzione dell'attività, siano oltre che attuate, anche decise dai soli amministratori.

Gli stessi potranno essere solo responsabili per eventuali operazioni compiute in spregio dell'art.2274 c.c. ma mai, autonomamente, provocare un effetto (di modifica del contratto sociale) che è di competenza dei soci²².

Il contrasto, in ragione della connaturale struttura corporativa, è certo più evidente per le società di capitali, ma si possono qui richiamare i risultati raggiunti nell'analizzare la possibilità che una società di capitali possa, implicitamente, revocare lo stato di liquidazione per effetto dell'operato

²⁰ In ordine alle modifiche di fatto al contratto sociale, M.GHIDINI, op.cit., p.325 e da ultimo C.GARILLI, op. cit., p.18 ss., C.MOTTI, op. cit., p.70.

²¹ Sembra questa l'opinione di G.FERRI, op. cit., p. 253

²² Sul punto di veda G.COTTINO – R.WEIGMANN, op. cit., p.342

dei liquidatori non coerente con le finalità della liquidazione²³.

La risposta, certamente negativa, a tale quesito è certo riproponibile, mutatis mutandis, per la questione che si va affrontando.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte può, dunque, rilevarsi che l'ipotesi della proroga tacita certo differisce dalle altre ipotesi in cui potrà aversi la revoca, tacita o anche implicita, dello stato di liquidazione, per la "certezza" del verificarsi della relativa causa di scioglimento, e questo pur in assenza di adempimenti formali ed in ragione della possibilità per i terzi di averne contezza.

Ma, di contro, a fronte di tali peculiarità, la norma comunque consente di individuare un principio di generale operatività.

4. L'EFFICACIA IMMEDIATA DELLA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

L'art. 2273 sul quale si è concentrata sin qui l'analisi, peraltro merita, in funzione dell'argomento che si va affrontando, ancora una ulteriore riflessione.

Le operazioni, come si accennava, potrebbero anche avere una funzione organizzativa²⁴.

In tal caso il riferimento al loro compimento da parte dei soci sarebbe pienamente giustificato; ogni modifica del contratto sociale non può che essere di loro competenza, come, peraltro, in precedenza già considerato.

Anche in questo caso i risultati delle indagini effettuate per le società di capitali possono tornare utili²⁵.

Infatti, non tutte le operazioni con funzione organizzativa comportano, o possono comportare, una revoca dello stato di liquidazione.

La stessa cessione di parte della quota, oltre i sei mesi dalla data dalla quale è venuta meno la pluralità dei soci, che viene pure spesso indicata come operazione tipica comportante la revoca dello stato di liquidazione, ben potrebbe significare solo la cessione di una quota parte del risultato della liquidazione²⁶.

In primis si tratta, in buona sostanza, di applicare, con i dovuti adattamenti, il criterio di compatibilità stabilito dall'art.2488 c.c. per il funzionamento degli organi sociali, al tipo di operazioni "compiute" dai soci²⁷.

In altri termini le decisioni che incidono sulla organizzazione, dovranno risultare incompatibili con lo stato di liquidazione perchè possano comportare la revoca, ancorchè implicita, della stessa; ma tale incompatibilità, per quanto presupposto essenziale, non è di per sè sufficiente a determinare tale effetto.

E, tuttavia, anche in questa prospettiva, il sintagma può creare, più in generale, un ulteriore dubbio

²³Si veda il già citato Studio n.202/2009-I, p.57 ss.

²⁴ Così, infatti, F.BRIOLINI, op. cit. p.285 in nota 5

²⁵ Il riferimento è sempre allo Studio 202/2009-I

²⁶ Sul punto si veda la risposta a quesito 134-2014/I dell'Ufficio Studi del CNN in data 8 maggio 2014 a firma di D.BOGGIALI e A.RUOTOLO

²⁷ Si veda M.GHIDINI, op. cit. p.870 e ss. per una compiuta analisi delle operazioni ritenute compatibili e non con lo stato di liquidazione

interpretativo dal momento che si parla di "continuare". L'uso di tale verbo (in realtà maggiormente compatibile con operazioni "gestorie"), porta, come anticipato, anche ad interrogarsi sul momento nel quale l'operazione dovrebbe esser stata decisa, nel presupposto che, secondo talune ricostruzioni, il concetto di continuazione dovrebbe implicare una operazione programmata prima del verificarsi della causa di scioglimento²⁸.

Ad ogni modo, tornando al concetto di incompatibilità, alla luce del quale vagliare la rilevanza di modifiche del contratto sociale che possano, eventualmente, comportare una revoca, anche implicita, dello stato di liquidazione, deve osservarsi come, a differenza di quanto accade per le società di capitali, la revoca dello stato di liquidazione non appare subordinata, nella sua efficacia, alla mancata opposizione dei creditori della società.

La già discutibile ratio alla base del diritto di opposizione da parte dei creditori, previsto dall'art.2487 ter c.c., ha portato, infatti, la dottrina a vagliare con estrema prudenza una "estensione analogica"²⁹.

Se, infatti, la giustificazione di una tale previsione nelle società di capitali viene, più comunemente, individuata nella tutela dell'integrità patrimoniale, nell'interesse dei creditori, il regime di responsabilità illimitata che caratterizza le società di persone sembra renderla del tutto estranea nel sistema che si va delineando.

L'immediata efficacia di una tale decisione comporta, così, che, rimossa la causa di scioglimento, non dovendo essere soddisfatte ulteriori condizioni, la disciplina degli effetti non consente di distinguere se una operazione possa o meno presupporre una volontà implicita di revocare lo stato di liquidazione³⁰.

Si è, al contrario, avuto modo di valutare nelle società di capitali, come, ad esempio, solo una trasformazione "liquidativa" – e quindi destinata esclusivamente al miglior soddisfacimento della procedura di liquidazione – potrà avere efficacia immediata restando, invece, anch'essa sospesa nei suoi effetti se preordinata alla revoca dello stato di liquidazione, i cui effetti sono, appunto, diversamente disciplinati dall'art. 2487 ter c.c..

Tale aspetto, peraltro, richiede di segnalare una diversità di fondo rispetto alle possibilità della revoca implicita dello stato di liquidazione nelle società di capitali. Per le stesse si è, infatti, osservato come la necessità che dalla delibera risulti la sussistenza delle condizioni perchè la società torni in integro statu, ridimensiona sostanzialmente la possibilità che la volontà dei soci, in tal senso, rimanga effettivamente inespressa.

Difatti, a parte i casi di fusione e scissione, nei quali – come anche per le società di persone - il relativo progetto deve necessariamente fornire tale informazione, la necessità che al notaio verbalizzante debbano constare le condizioni di legge per l'iscrizione della delibera, relega la fattispecie "revoche implicite della liquidazione" ai soli casi nei quali tale decisione, pur non autonomamente assunta, si collochi all'interno di una deliberazione più complessa; deliberazione il cui risultato dovrà certo essere incompatibile con il permanere dello stato di liquidazione, ma, se pur potrà mancare la delibera "espressa", non certo il rispetto delle condizioni previste dall'art.2487 ter c.c.. Conseguentemente, anche dalla disciplina degli effetti, potranno, per le

²⁸ Si rinvia alla precedente nota 14.

²⁹ Così C.GARILLI, op. cit., p.10.

³⁰ Come invece, avviene per le società di capitali. Sul punto, per ulteriori riferimenti, si rinvia al citato Studio 202/2009/I, *Revoca implicita della liquidazione*.

società di capitali, desumersi elementi idonei alla ricostruzione della fattispecie³¹.

Nelle società di persone, invece, una decisione che, solo implicitamente, determini la revoca dello stato di liquidazione, proprio per la sua efficacia immediata, non consente di utilizzare tali criteri (salvo, appunto, che per le operazioni di fusione e scissione).

E, d'altronde, proprio in ragione della possibilità che tale effetto si determini, se pur implicitamente, anche all'interno di decisioni tacite, rende il fenomeno di più incerta valutazione, ancor più se si tiene conto del fatto che potrebbe anche non esser stata formalizzata l'apertura della fase di liquidazione.

Che la revoca dello stato di liquidazione nelle società di persone sia immediatamente efficace, non essendovi spazio per una opposizione da parte dei creditori della società, è, d'altronde poi anche dimostrato dallo stesso art.2273 c.c..

Difatti, in relazione alla revoca dello stato di liquidazione, almeno nel caso di proroga (tacita 2273 c.c., ed anche espressa, 2307 c.c.), l'opposizione è consentita non ai creditori della società, ma ai soli creditori particolari del socio e con effetti assolutamente diversi³².

L'eventuale opposizione, infatti, non produce l'effetto di sospendere la revoca dello stato di liquidazione ma, al più, di dover liquidare la quota del socio il cui creditore abbia fatto opposizione.

Potrebbe piuttosto chiedersi se i creditori particolari del socio possano, con lo stesso effetto, "opporvi" alla revoca (anche tacita) dello stato di liquidazione, fuori dall'ipotesi della scadenza del termine.

E, tuttavia, può osservarsi come i creditori particolari del socio, nel mentre possono aver fatto legittimo affidamento sullo scadere del termine della società, non altrettanto potrebbero averlo fatto sul possibile realizzarsi di una ulteriore e diversa causa di scioglimento³³.

Anche in ragione di queste ulteriori valutazioni potrebbe trovare una sua giustificazione la previsione espressa della disciplina degli effetti per la sola proroga del termine delle società e non anche, più genericamente, per la revoca dello stato di liquidazione.

5. CONSENSO UNANIME O ANCHE DECISIONI A MAGGIORANZA?

Resta, comunque, pur sempre da valutare se, con l'apertura della fase di liquidazione, nasca in capo ai singoli soci il diritto alla quota di liquidazione; aspetto, questo, che, come anticipato, può influire sulla possibilità di procedere alla revoca dello stato di liquidazione anche senza il consenso unanime dei soci³⁴.

Richiamando, per un attimo, la disciplina data per le società di capitali dall'art.2487 ter c.c., il legislatore, ponendo fine ad un dibattito che aveva visto differenti posizioni in dottrina e giurisprudenza, ha stabilito che la relativa delibera richiede le stesse maggioranze previste per le modifiche statutarie³⁵.

³¹ Idem.

³² Così da ultimo C.GARILLI, op. cit., p.10.

³³ Così M.GHIDINI, op. cit., p.876, in particolar modo in nota 257

³⁴ Si veda la precedente nota 11.

³⁵ Sul punto per una breve disamina della questione R.BORGIA CAVALLO, in *Trattato di Diritto privato* diretto da P.Rescigno Vol.17 – Torino, 1985, p.151 ss. e più approfonditamente G.NICCOLINI, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione della Società per Azioni*, in

Ora sappiamo che le modifiche del contratto sociale, per le società di persone, richiedono, normalmente, il consenso di tutti i soci pur essendo consentita una diversa previsione; specifica disciplina è, invece, data, con norma introdotta con la riforma del 2003, per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

Quindi, in mancanza di contraria previsione, sembrerebbe di poter affermare che la revoca dello stato di liquidazione, in quanto, comunque, modifica del contratto sociale, dovrebbe richiedere il consenso di tutti i soci, salvo, in ragione di quanto in seguito evidenziato, per le ipotesi in cui sia connessa ad una delle indicate operazioni straordinarie (ma, più concretamente, alle operazioni di fusione e scissione).

Che debba trattarsi o almeno comportare una modifica del contratto sociale, infatti, pare non possa dubitarsi e sembra anche dimostrato da quanto sin qui esposto.

Difatti – si è anticipato – tutte le cause di scioglimento elencate all'art.2272 c.c. richiederanno, in ogni caso, una modifica del contratto perchè possano essere rimosse e, lo stesso, è a dirsi per l'ipotesi prevista dall'art.2323 c.c.³⁶.

Se i soci maturassero il diritto alla liquidazione della quota con l'apertura della fase di liquidazione, ci si dovrebbe così chiedere se, in presenza di una convenzione che consenta genericamente le modifiche del contratto sociale a maggioranza (sempre se valida)³⁷, tale convenzione possa ritenersi, anche in questo caso, applicabile o se si debba arrestare dinanzi all'insorgere di un diritto individuale.

Certo una esplicita previsione eliminerebbe in radice ogni dubbio interpretativo, ma, anche in mancanza, ben potrebbe sostenersi che i soci, nel prevedere che le modifiche del contratto sociale possano essere prese anche solo a maggioranza, abbiano inteso applicare tale regola anche per la revoca dello stato di liquidazione³⁸.

In tal modo gli stessi potrebbero aver inteso delegare alla maggioranza il potere di decidere anche su tale operazione così disponendo di un loro diritto (certo disponibile) anche ex ante; e, che si tratti di un diritto disponibile, pare indubitabile poichè, diversamente, anche una previsione ad hoc dovrebbe ritenersi sempre illegittima.

Una particolare valutazione deve farsi per il caso di revoca implicita dello stato di liquidazione ed in particolare quando questa si determini all'interno di operazioni di fusione e/o scissione, perchè se la riteniamo un mero effetto di una diversa modifica del contratto che la determina, potrebbe sostenersi che è solo alle regole che disciplinano tale modifica che dobbiamo guardare: la distinzione, netta, tra oggetto ed effetti di una decisione, richiede certo di applicare questo criterio; tuttavia, a parte la difficoltà segnalata di operare, nel concreto, tale distinzione se l'effetto fosse, comunque, voluto, il rischio di un uso strumentale del meccanismo delle decisioni implicite pure andrebbe valutato.

Trattato delle Società per Azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol.7, Torino, 1997, p.658 ss, ove per ulteriori riferimenti.

³⁶ A differenza di quanto avviene per le società di capitali, infatti, l'unica ipotesi che non richiederebbe una modifica del contratto sociale per aversi la revoca dello stato di liquidazione è quella, proposta da C.GARILLI, op. cit. p.32, per cui l'impossibilità di realizzare l'oggetto sociale sia stata determinata da un provvedimento normativo poi abrogato. Un discorso a parte meritano invece i procedimenti di fusione e scissione per i quali si rinvia al citato studio 15/2008-I.

³⁷ Deve infatti segnalarsi, come la validità di una clausola che genericamente consente di decidere a maggioranza le modifiche del contratto sociale, sia ritenuta dubbia in dottrina. Per tutti, G.F. CAMPOBASSO, op. cit., p.101, ove per ulteriori riferimenti.

³⁸ Così appare orientata C.GARILLI, op. cit., p.8, ed in particolare in nota 10.

Irrilevante, invece, ai nostri fini, appare il secondo comma dell'art.2307 c.c. che prevede il diritto di recesso in caso di proroga tacita (se questa, come si ritiene, può essere considerata revoca tacita o anche implicita della liquidazione); tale previsione non sembra dimostrare che la continuazione delle operazioni possa esser decisa a maggioranza (dato che il recesso presuppone, ovviamente, una volontà contraria rispetto ad una data decisione) poichè il recesso, nel caso di specie, è collegato alla mancanza di un termine che la proroga tacita comporta.

Diversamente, oltretutto, in contrasto con il dato letterale ("a ciascun socio"), dovrebbe potersi ritenere che il recesso competa solo ed esclusivamente a quanti non abbiano concorso alla "decisione" di continuare gli affari sociali. Ma, oltre ad essere estremamente difficile, sul piano probatorio, individuare soggetti contrari in mancanza di una dichiarazione formale di volontà, verrebbe da osservare che in sede di costituzione, quando si decide di non fissare un termine di durata della società, tutti i soci sono d'accordo e tuttavia, a tutti competerà il diritto di recesso³⁹.

In altri termini il diritto di recesso compete per il sol fatto che la società non abbia un termine finale.

6. IL DIRITTO DI RECESSO

Ma il problema del recesso resta comunque da analizzare per le ipotesi di revoca espressa dello stato di liquidazione quando tale decisione, in virtù di espressa previsione pattizia, possa essere assunta anche solo a maggioranza⁴⁰.

In tali casi è da chiedersi se ai soci contrari o anche solo "astenuiti" competa il diritto di recesso. Inutile dire che una compiuta formulazione della norma in tal senso eliminerebbe in radice ogni questione⁴¹.

Tuttavia anche in relazione a tale specifica vicenda può tornare utile considerare come per le società di capitali tale diritto di recesso sia espressamente previsto e, peraltro, si tratti di ipotesi legale di recesso "irrinunciabile" (arg. ex artt. 2437 e 2473 c.c.).

Ora, anche a prescindere dalla possibilità di individuare una giusta causa di recesso in ragione di una così significativa modificazione dell'atto costitutivo presa a maggioranza ed in virtù di una più generale applicazione dei principi di correttezza e buona fede, anche la disciplina in materia di trasformazione, fusione e scissione, pare potersi utilizzare a supporto di una simile conclusione.

Concretamente, quindi, ai soci contrari certo competerà il diritto di recesso ed agli stessi potranno essere liquidate le loro quote di partecipazione.

Da ultimo sembra potersi sostenere che non esiste un limite temporale, un *dies ad quem*, per decidere la revoca dello stato di liquidazione e tanto anche in ragione della disciplina dei conferimenti nelle società di persone.

In altri termini, potendo i soci liberamente anche solo obbligarsi ad effettuare nuovi conferimenti

³⁹ Contra, tuttavia, F. TASSINARI sub art.2307, *Proroga della società*, p.488 e p.489, ove per ulteriori riferimenti, *Delle società. Dell'azienda. Della concorrenza*, Artt. 2247-2378, a cura di D. U. Santosuosso, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015.

⁴⁰ Quando l'effetto dovesse essere previsto all'interno di operazioni di fusione, scissione e/o, trasformazione, ovviamente, il diritto di recesso competerebbe in ragione delle singole, specifiche, previsioni.

⁴¹ Sulla configurabilità del diritto di recesso nel caso di revoca della liquidazione decisa a maggioranza si veda C.GARILLI, op. cit., p.9 ss..

sino a quando la società non possa essere ritenuta estinta⁴², solo per effetto della cancellazione non potrà più procedersi alla revoca della sua liquidazione.

7. CONCLUSIONI

In estrema sintesi può sostenersi che pur in difetto di una esplicita previsione lo stato di liquidazione può essere revocato anche per le società di persone e questo, al di là di una più generica applicazione di un principio di autonomia negoziale, in ragione degli stessi criteri di conservazione dei valori dell'impresa che hanno ispirato la riforma delle società di capitali.

Anche per le società di persone, normalmente, dovrà essere rimossa la causa di scioglimento, sempre tenendo conto del fatto che, per il suo stesso verificarsi, la società entra in fase di liquidazione anche in mancanza di adempimenti formali.

Tale ultima considerazione, in ragione della quale le ipotesi di revoca implicita o tacita assumono una maggiore rilevanza rispetto alle società di capitali, induce, peraltro, a consigliare in tali casi, ove si rimuova una causa di scioglimento in mancanza, appunto, di una apertura "formale" dello stato di liquidazione, di indagare sulla volontà dei soci in ordine alla possibile "ratifica" dell'attività degli amministratori.

La decisione di revocare lo stato di liquidazione, che avrà efficacia immediata, normalmente richiederà il consenso unanime dovendosi, di contro, riconoscere il diritto di recesso ai soci contrari quando, pattiziamente, sia consentito assumere a maggioranza tale scelta (o, forse, anche quando la revoca sia un mero effetto di altra modifica del contratto presa pure a maggioranza). Una più attenta tecnica redazionale consiglia, in ogni caso, una puntuale definizione della fattispecie.

⁴² M.GHIDINI, op.cit. p.877, ricollega alla estinzione della società, tale termine ultimo; in tale prospettiva assumono particolare rilevanza i più recenti interventi giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U., 22 febbraio 2010, nn.4060, 4061, 4062), (Cass. S.U., 12 marzo 2013, nn.6070, 6071, 6072); A.RUOTOLO, *La cancellazione dal Registro delle Imprese produce l'effetto dell'estinzione e la successione dei soci nelle sopravvenienze attive*, commento a Cass., S.U., 12 marzo 2013, n.6070, in CNN Notizie, Segnalazione novità Giurisprudenziali, del 12 aprile 2013; A.RUOTOLO – D.BOGGIALI, *Efficacia estintiva della cancellazione delle società di capitali e di persone dal Registro delle Imprese*, nota a Cass., 13 novembre 2009, n.24037, in Riv. Not. 2010, p.1396.